

**OGGI**

CT. 34139/03

**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
CORTE COSTITUZIONALE**

**RICORSO**

del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, nella persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia (delibera C.M. 3.10.2003)

**per**

la **dichiarazione di illegittimità costituzionale** della legge della **REGIONE UMBRIA 29 luglio 2003, n. 17**, pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003, in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s.

1. La Regione dell'Umbria ha emanato una legge, la n. 17 del 2003 (pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003), con la quale interviene sulla precedente l.r. 17 maggio 1994, n. 14, contenente norme "*per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*".

La modifica delle precedenti disposizioni interviene nel senso di ampliare la possibilità di prelievo faunistico venatorio, anticipando la possibilità di cacciare talune specie fino al 1° settembre di ciascun anno.

La norma regionale è quindi derogatoria del disposto della legge dello Stato n. 157/92, la quale all'art. 18 prevede degli archi temporali massimi per la cacciabilità delle diverse specie.

Orbene, la Regione Umbria ha provveduto ad abrogare il riferimento a tali archi temporali massimi ed invalicabili, precedentemente contenuto nella l.r. 14/94, semplicemente specificando che *«Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità»*.

2. L'art. 18, comma 2 della l. 157/92 autorizza le Regioni ad apportare specifiche modifiche ai termini iniziale e finale ai fini della cacciabilità delle specie, però con un duplice limite:

a. **motivazione** in relazione a specifiche situazioni e necessità locali, delle quali non è fatta parola nella l.r., che non dà qualificazione alle eventuali deroghe;

b. redazione di un **piano faunistico** adeguato, che deve accompagnare le eventuali deroghe conferendovi carattere di razionalità e pianificazione. Nel nuovo testo della l.r. approvata si disciplina solo la procedura di deroga, non anche la necessità di azione in forma pianificata;

c. il **rispetto degli archi temporali massimi**, previsti dal comma 1 dell'art. 18 della l. 157/92, differenziati per varie tipologie faunistiche, e volto a preservare l'integrità delle specie e prevenire abusi nella caccia.

3. La normativa regionale, sicuramente derogatoria di quella nazionale nel senso di una minor tutela della fauna, si pone dunque in contrasto con la ripartizione delle competenze costituzionalmente prevista. Deve, in

particolare, registrarsi il contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s Cost., il quale affida la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potestà esclusiva dello Stato.

Non possono sussistere dubbî sull'esistenza di un nucleo normativo minimo di tutela della fauna e dell'ambiente su base nazionale, dal momento che il tema è già stato ampiamente affrontato dalle recenti sentt. 536/02, 226/03 e 227/03 della Corte, che hanno chiaramente censurato disposizioni regionali le quali avevano ampliato a dismisura i limiti del calendario venatorio regionale.

4. La violazione di competenza concretata dalla legge regionale umbra si ripercuote altresì su di un altro rilevante profilo di tutela costituzionale. Ci si riferisce al rispetto della normativa comunitaria, che è posto dall'art. 117, comma 1, Cost. quale limite per entrambe le potestà legislative (statale e regionale); esso deve essere difeso dallo Stato in sede di giudizio su interventi legislativi regionali che contrastino con la Costituzione e/o le fonti del diritto comunitario, al fine di evitare che l'Italia debba rispondere dei danni arrecati da dette violazioni, violando gli obblighi posti dall'art. 10 C.E.


Nel caso di specie in giurisprudenza si è avuto modo di osservare come la normativa comunitaria, ancorché evidentemente non fissi date precise per i calendari venatori (come ovvio, applicandosi dette norme in Paesi geograficamente e naturalisticamente assai differenti tra loro), vuole garantire uno *standard* minimo di tutela ai fini della sopravvivenza e riproduzione delle specie (dir. 79/409/CEE). Non si può non convenire che estensioni ad oltranza del calendario venatorio vadano in senso peggiorativo

di detto *standard* cui la Comunità vuole dare garanzia e che lo Stato italiano ha più precisamente definito, con la l. 157/92. Anche su questo punto deve farsi riferimento alle sentt. 226 e 227 del 2003.

**P. Q. M.**

si chiede che Codesta Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003, in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s.

Roma, 9 ottobre 2003



Avv. Maurizio Fiorilli

*Avvocato dello Stato*

**RELATA DI NOTIFICA**

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Perugia, ho notificato ad ogni effetto di legge il suesposto ricorso alla **REGIONE UMBRIA**, in persona del suo Presidente pro-tempore, nella sede in Perugia, Corso Vannucci, <sup>30</sup>~~96~~, e ciò ho fatto mediante consegna di conforme esemplare dell'atto alla notificanda, in sede istituzionale, ivi a mani di

A MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO  
A RICEVERE LE NOTIFICAZIONI

MAMANI CATERINA

PG 10 OTT. 2003

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Antonelli Roberta